

## **BStGer BB.2018.78 vom 20. Juni 2018**

Bundesstrafgericht, 2018-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2018.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2018.78)

FR: TPF BB.2018.78 du 20 juin 2018

IT: TPF BB.2018.78 del 20 giugno 2018

### **Regeste**

Sequestro (art. 263 e segg. CPP). Restituzione (art. 94 CPP).

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

seconda frase CPP); - che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz. 2014, n. 5 ad art. 385 CPP; ZIEGLER/KELLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 385 CPP); - che nell'invito del 3 maggio 2018, teso ad ottenere la documentazione attestante i poteri di rappresentanza in seno alla società reclamante delle persone che hanno firmato la procura, questa Corte ha avvertito che in assenza d'inoltro della documentazione richiesta entro il termine assegnato, essa non sarebbe entrata nel merito del reclamo (v. act. 3);

- 4 -

- che la reclamante, adducendo di aver ottenuto la documentazione richiesta "solo nel tardo pomeriggio del 25 maggio (ora uruguaiana)", ha inoltrato la stessa il 28 maggio 2018 (v. act. 8), quando il termine era stato prorogato soltanto sino al 25 maggio 2018, conformemente a quanto richiesto dalla reclamante stessa (v. act. 5); - che, come ammesso dalla reclamante stessa, l'inoltro di detta documentazione è dunque tardivo (v. act. 8); - che la reclamante ha presentato nel contempo un'istanza di restituzione dei termini ex art. 94 CPP, la cui motivazione "risulta essere la tardiva confezione degli atti da parte delle Autorità dell'Uruguay" (v. ibidem); - che, a norma dell'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiedere la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza;

- che l'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP);

- che non vi è alcuna colpa nel mancato rispetto dei termini unicamente quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, come malattia, infortunio o eventi naturali, che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare i termini, rispettivamente le scadenze (BRÜSCHWEILER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 94 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [ed.], 2010, n. 2 ad art. 94

CPP);

- che, di principio, l'agire erroneo del patrocinatore va imputato al suo cliente, eccettuati i casi di errore grossolano dell'avvocato, in particolare in presenza di una difesa obbligatoria (v. sentenze del Tribunale federale 6B\_722/2004 del 17 dicembre 2014 consid. 2.1; 1B\_250/2012 del 31 luglio 2012 consid. 2.3 e riferimenti);

- che il Tribunale federale ha ritenuto che la restituzione dei termini presuppone che la parte o il suo mandatario siano stati impediti di agire nel termine impartito; essa non può essere concessa se la parte o il suo mandatario hanno rinunciato ad agire, a seguito di una scelta consapevole o a causa di un errore (sentenza del Tribunale federale 6B\_311/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1);

- 5 -

- che, di conseguenza, in presenza di casi che non rientrano nelle fattispecie della difesa obbligatoria, i comportamenti erronei del patrocinatore vanno imputati al cliente (RIEDO, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 55 e segg. ad art. 94 CPP);

- che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per una difesa obbligatoria giusta l'art. 130 CPP;

- che la reclamante, confrontata con il ritardo dell'autorità estera nel fargli pervenire la documentazione richiesta, avrebbe potuto semplicemente chiedere a questa Corte un'ulteriore proroga del termine per presentare la documentazione richiesta, ciò che inspiegabilmente non ha fatto;

- ch'essa non ha addotto nessun motivo che le avrebbe impedito di agire in tal senso;

- che, in definitiva, l'istanza di restituzione della reclamante per rimediare alla ingiustificata omissione del proprio difensore di fiducia non può essere accolta, tanto più non essendo dati i presupposti per una difesa obbligatoria;

- che, di conseguenza, il gravame deve essere dichiarato inammissibile;

- che, visto quanto precede, la domanda tesa ad ottenere la concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;

- che la reclamante, risultando soccombente data l'inammissibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP); - che una tassa di giustizia di fr. 1'000.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.